

LEGGE REGIONALE N. 32 7 DICEMBRE 2012

“INTERVENTI URGENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

1. Per garantire il risanamento del servizio di trasporto pubblico locale nelle Province di Benevento, Caserta, Avellino e Napoli, la continuità del servizio pubblico essenziale di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) a salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nonché i livelli essenziali delle prestazioni durante la crisi strutturale del settore conseguente al fallimento dell'EAV Bus srl, la Giunta regionale è autorizzata ad integrare gli oneri della gestione, anche manutentiva, e del servizio eccedenti il corrispettivo riconosciuto in virtù dei contratti in corso, sopportati dall'EAV Holding srl nell'esecuzione del comodato gratuito di azienda stipulato con il fallimento di EAV Bus srl, per il tempo strettamente necessario al risanamento della predetta azienda, comunque non superiore a sessanta giorni dalla stipula del contratto, finalizzato al raggiungimento del completo equilibrio tra costi e ricavi conseguiti nella prestazione del servizio.

2. Le misure di cui al comma 1 sono attuate sulla base di un piano presentato, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla società l'EAV Holding srl all'ufficio della Giunta regionale competente all'esercizio del controllo analogo sulla predetta società e sulle società partecipate e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale previa intesa del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) entro i successivi cinque giorni. Tale piano contiene la previsione di misure di recupero della piena efficienza dei mezzi strumentali al servizio, adeguate forme di riduzione dei costi di gestione aziendale nonché di contenimento degli oneri del lavoro anche mediante ricorso a strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, per consentire lo svolgimento del servizio previsto, con riguardo ai contratti stipulati con gli enti concedenti, con le risorse necessarie ad assicurare la completa prestazione dei servizi minimi individuati con delibere della Giunta regionale in condizioni di equilibrio economico.

3. L'attuazione del piano di cui al comma 2 è monitorata da un comitato paritetico costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, da tre componenti designati dal Presidente della Giunta regionale tra i dipendenti della Giunta regionale dotati di adeguate competenze nel settore dei trasporti e della gestione aziendale e da tre componenti designati dall'EAV Holding srl nell'ambito del proprio personale dipendente. Il comitato sottopone a verifica lo stato di avanzamento del piano ogni dieci giorni, evidenziando i risultati conseguiti e trasmette le risultanze al Presidente della Giunta regionale e al Commissario ad acta di cui al comma 2. Il mancato rispetto dei tempi previsti nel presente articolo e nel cronoprogramma contenuto nel piano determinano per l'EAV Holding srl l'obbligo di recesso dal contratto di comodato gratuito di cui al comma 1. E' istituito, dal Presidente del Consiglio regionale, senza maggiori o nuovi oneri, presso la commissione consiliare permanente competente in materia, un osservatorio per il monitoraggio delle politiche di risanamento e riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale, con atto separato, costituisce l'osservatorio e ne determina la composizione ed il funzionamento.

4. Al raggiungimento dell'equilibrio tra costi e ricavi indicato al comma 1, anche prima del termine previsto, l'EAV Holding srl è tenuta a proporre al fallimento EAV Bus srl, la trasformazione del contratto di comodato in contratto di affitto di azienda sino alla scadenza del termine generale dei contratti di servizio in corso, salva la eventuale cessione anticipata dell'azienda al migliore offerente disposta dal giudice delegato oppure eventuali affidamenti a seguito di gara in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera d) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34, commi 13 e 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

5. Nel caso in cui nel termine di sessanta giorni, non si raggiunga l'equilibrio tra costi e ricavi di cui al comma 1 oppure non sia effettuata alcuna proposta di trasformazione del contratto di comodato in affitto d'azienda sulla scorta della mancata attestazione del risanamento oppure ancora non vi sia alcuna cessione anticipata dell'azienda al miglior offerente da parte del giudice delegato, cessano gli effetti dell'autorizzazione concessa alla Regione Campania di cui al comma 1 ed EAV Holding srl recede dal contratto di cui al comma 1.
6. All'integrazione di cui al comma 1, nel limite massimo di dieci milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse a tal fine allocate nell'unità previsionale di base 1.57.101 del bilancio di previsione della Regione.

Art. 2 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge 12 giugno 1990, n. 146: “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.”.

Articolo 1: “1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.”.

Comma 2.

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83: “Misure urgenti per la crescita del Paese.”.

Articolo 16: “Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto”.

Comma 6: “6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.”.

Comma 4.

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”.

Articolo 4: “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea”.

Comma 32, lettera d): “32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.”.

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.”.

Articolo 34: “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”.

Commi 13 e 14: “13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.”.